

Modena 20 Gennaio 2010

Oggetto: *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Pubblicato in G.U. il decreto ministeriale che istituisce il SISTRI*

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 con il quale viene istituito il SISTRI.

Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD ("Modello Unico di Dichiarazione" ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche.

Tale sistema permette l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbe garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

Per quanto riguarda i Soggetti coinvolti, l'articolo 1 del Decreto ministeriale individua:

- *le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;*
- *le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.*

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

- *le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;*
- *le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti (rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento);*
- *i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;*
- *i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;*
- *i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;*
- *le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;*

- *parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;*
- *le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.*

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa

- *le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti (rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento);*
- *gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;*
- *le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;*
- *le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.*